



**BANDO
DEGLI
INTERVENTI
ASSISTENZIALI
2025**



BANDO DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI 2025

riservato agli iscritti alla Gestione Principale

(art.4, comma1, dello Statuto)

approvato dal Consiglio di Amministrazione ENPAPI
in data 20 dicembre 2024

| | |
|--|---------|
| INTRODUZIONE | PAG. 01 |
| INTERVENTO IN CASO DI STATO DI BISOGNO | PAG.04 |
| INTERVENTO STRAORDINARIO IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI | PAG.07 |
| INDENNITÀ DI MALATTIA | PAG.09 |
| CONTRIBUTO PER SPESE FUNEBRI | PAG.11 |
| TRATTAMENTO ECONOMICO SPECIALE | PAG.13 |
| SUSSIDIO PER ISCRITTI CON FAMILIARI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI | PAG.15 |
| SUSSIDIO PER PROTESI TERAPEUTICHE | PAG.17 |
| SUSSIDIO PER ASILO NIDO | PAG.19 |
| CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO | PAG.21 |
| BORSE DI STUDIO | PAG.23 |

ART. 1 – TRATTAMENTI ASSISTENZIALI 2025

1. Il Regolamento Generale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 26 settembre 2012, prevede l'adozione annuale di uno o più Bandi per la disciplina degli interventi assistenziali indirizzati agli iscritti e pensionati ENPAPI e, dove esplicitamente indicato, ai loro familiari nonché ai titolari di trattamento di pensione ai superstiti.

2. ENPAPI ha previsto nel primo Bando di Assistenza 2025 i seguenti interventi assistenziali:


- Intervento in caso di stato di bisogno
- Intervento straordinario in caso di calamità naturali
- Indennità di malattia
- Contributo per spese funebri
- Trattamento economico speciale
- Sussidio per iscritti con familiari a carico portatori di handicap o malattie invalidanti
- Sussidio per protesi terapeutiche
- Sussidio per asili nido
- Contributo a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo
- Borse di studio

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALE PER L'EROGAZIONE

1. L'erogazione dei trattamenti assistenziali ha carattere straordinario e viene concessa con una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Nello stesso esercizio finanziario i trattamenti di assistenza di cui al presente Bando possono essere erogati a un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti.

3. Le domande di assistenza relative ad eventi occorsi nel mese di dicembre 2024, o conclusi nello stesso mese, saranno considerate valide, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali di cui al Bando di Assistenza 2024, se presentate entro e non oltre il 31 gennaio 2025. La verifica dei requisiti terrà conto delle condizioni previste per il suddetto Bando e l'eventuale erogazione sarà cumulabile con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando di Assistenza 2025.



4. La regolarità della posizione contributiva e dichiarativa, per tutte le annualità scadute alla data del 31 dicembre 2024, è condizione necessaria per l'erogazione del trattamento assistenziale. Fanno eccezione i casi di patologie gravi (prognosi infausta o oncologiche), per i quali la regolarità contributiva è richiesta al momento della domanda.

Saranno considerate valide, ai fini dell'accesso ai benefici assistenziali di cui al presente Bando, anche le posizioni regolarizzate mediante domanda di rateizzazione, presentata entro il 31 dicembre 2024, purché sia stato perfezionato il pagamento dell'acconto e della prima rata prima dell'eventuale erogazione.

Sono esclusi dai benefici assistenziali del presente Bando gli iscritti con una posizione debitoria accertata dall'Ente e per i quali risultino già avviate le procedure di recupero crediti attraverso azione giudiziale, ovvero affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossioni, fino a completa estinzione del debito per avvenuto pagamento.

Per le prestazioni assistenziali ai superstiti la posizione previdenziale del *dante causa* deve essere regolare al momento del decesso.

5. Sono esclusi dai trattamenti assistenziali del presente Bando tutti i richiedenti con modello ISEE del nucleo familiare, riferito all'ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad euro 30.000,00 ad eccezione dei beneficiari del trattamento economico speciale per i quali l'esclusione opera se il modello ISEE è superiore ad euro 9.360,00. Il limite ISEE non si applica all'indennità di malattia, al contributo spese funebri, agli interventi straordinari in caso di stato di bisogno e calamità naturale, e agli interventi in scadenza al 31 ottobre 2025.

6. I Trattamenti assistenziali del presente bando sono dedicati agli iscritti attivi anche se titolari di trattamento pensionistico.

7. Si considerano iscritti attivi tutti i soggetti contribuenti al momento della presentazione dell'istanza.


ART. 3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere inviata secondo le modalità stabilite da ENPAPI, a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro i termini prefissati nel Bando, per le singole tipologie assistenziali disciplinate.

2. Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali debitamente sottoscritta.

ART. 4 – PROCEDIMENTO

1. L'Ente valuta la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a richiedere eventuali integrazioni.



2. L'inosservanza della richiesta di integrazione, entro i termini stabiliti dall'Ente, determina la chiusura del procedimento amministrativo.

3. A seguito della chiusura delle istruttorie e dell'eventuale formazione della graduatoria, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni. Avverso detto provvedimento l'iscritto potrà, entro 60 giorni dalla sua ricezione, proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione.

4. Gli interventi assistenziali saranno erogati, previa verifica dei requisiti ed entro i limiti dello stanziamento a disposizione, in ordine alla data di presentazione dell'istanza.

5. Entro 30 giorni dall'approvazione delle istanze, ovvero delle graduatorie, da parte del Consiglio di amministrazione, verrà data notizia dell'esito del procedimento a tutti gli interessati.

ART. 5 – NORME FINALI

1. Le somme eventualmente non spese permarranno all'interno del Fondo per l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

2. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, previa verifica del numero delle prestazioni erogate e delle somme iscritte a Bilancio eventualmente non utilizzate, disporre la redistribuzione dei fondi stanziati per le singole prestazioni, avuto riguardo alle domande presentate e alle spese complessivamente sostenute.

3. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, disporre il posizionamento degli eventuali aventi diritto, che per esaurimento del corrispondente fondo di categoria non possono ricevere l'intervento assistenziale, nel Bando successivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita deliberazione, modificare in corso d'anno il Bando degli interventi assistenziali.

INTERVENTO IN CASO DI STATO DI BISOGNO

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, occorso nell'anno 2025, causato da:

- a) sospensione o riduzione forzata dell'attività professionale, per almeno 3 mesi, a causa di malattia, infortunio;
- b) decesso dell'iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro, se a carico del *de cuius* al momento della morte;
- c) malattia o infortunio dell'iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo e a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti;
- d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi.

É erogato un solo intervento economico qualora lo stato di bisogno scaturisca da più condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art.1.

Art. 2 – L'accertamento

L'effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della stessa.

Al fine dell'accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

L'intervento economico può essere erogato a favore:

- dell'iscritto contribuente in via esclusiva, con almeno 2 anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del verificarsi dell'evento, nei casi previsti all'art. 1, lettere a), c) e d);
- del coniuge e dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l'accesso alla pensione indiretta o di reversibilità ENPAPI nel caso previsto all'art. 1, lettera b).

Art. 4 – Misura della prestazione

L'importo è determinato in relazione alla fattispecie oggetto di tutela. In particolare:

- a) a) con riferimento agli interventi per stato di bisogno di cui all'art.1, lett. a) e d), il sussidio è calcolato utilizzando il medesimo criterio applicato, nel calcolo dell'indennità di malattia, agli iscritti, non titolari di trattamento pensionistico, che svolgono in via esclusiva l'attività libero professionale; in casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione trasmessa dall'iscritto può aumentare l'importo calcolato fino al massimo erogabile;
- b) con riferimento agli interventi per stato di bisogno di cui all'art. 1, lettere b) e c), il sussidio viene stabilito, per ogni singolo caso, dal Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione trasmessa dall'iscritto all'atto della presentazione dell'istanza.

Per le diverse fattispecie la misura dell'importo non potrà essere inferiore ad euro 2.500,00 e superiore ad euro 12.000,00.

Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio

La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta e per un massimo di 2 anni, in relazione al medesimo evento. In caso di più aventi diritto all'interno del medesimo nucleo familiare, la prestazione è erogata al componente del nucleo familiare più anziano.

Nel corso dell'anno 2025 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per stato di bisogno. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

– in relazione alle previsioni di cui all'art. 1, lett. a):

- certificato medico telematico o in caso di impossibilità di rilascio, certificazione redatta su carta intestata di struttura pubblica o convenzionata nella quale siano indicati, i periodi di inabilità temporanea al lavoro continuativi pari o superiori a 90 giorni, con evidenza della diagnosi e della prognosi o dei giorni di riposo e cura; per i casi di malattia oncologica, traumi con accesso al pronto soccorso e interventi chirurgici, i giorni di riposo e cura, dopo

la diagnosi della struttura pubblica, possono essere prescritti dal medico di base o dal medico specialista;

- autocertificazione dell'astensione dall'attività lavorativa per il periodo certificato e richiesto.
- certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura.

– in relazione alla previsione di cui all'art. 1, lett. b):

- copia del certificato di morte dell'iscritto o pensionato e spese a carico dei superstiti;
- certificato di stato di famiglia.

– in relazione alla previsione di cui all'art. 1, lett. c):

- certificato medico e documentazione delle spese sostenute;
- certificato di stato di famiglia;
- autocertificazione di non aver percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione;
- certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura.

– in relazione alla previsione di cui all'art. 1, lett. d):

- certificato a valenza medico legale da redigere a cura di medico di struttura Pubblica comprovante:
- la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea;
- il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all'infortunio o alla malattia;
- le motivazioni dell'impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità;
- certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura.

Allegati alla domanda:

- copia di un documento di identità;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno.

ART. 8 – Aspetti economici

Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

INTERVENTO STRAORDINARIO IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha facoltà di erogare sussidi per le seguenti fattispecie:

- a) in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, occorso nell'anno 2025, causato da calamità naturali riconosciuto con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, con rilevante incidenza sul bilancio familiare per la necessità di farvi fronte con esborsi urgenti e non differibili, né ordinariamente sostenibili secondo l'apprezzamento del Consiglio di amministrazione;
- b) in favore dei professionisti iscritti che prestino attività nell'ambito delle operazioni poste in essere dall'Associazione CIVES – Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria – in favore delle popolazioni residenti nelle aree colpite.

Art. 2 – L'accertamento

Al fine dell'accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

L'intervento economico può essere erogato a favore degli iscritti contribuenti in via esclusiva, con almeno 2 anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del verificarsi dell'evento.

Art. 4 – Misura della prestazione


Beneficiari degli interventi straordinari in caso di calamità naturale di cui all'art. 1, lett. a):

il Consiglio di Amministrazione determina caso per caso la misura del sussidio riconosciuto, in relazione alle esigenze dell'interessato ed alle disponibilità economiche dell'Ente. L'importo sarà compreso tra un minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 10.000,00.

Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ed alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.

Il contributo potrà essere erogato anche ad integrazione di eventuali altri importi corrisposti allo stesso titolo da altri organismi di assistenza pubblica o privata.

Beneficiari degli interventi straordinari in caso di calamità naturale di cui all'art. 1, lett. b):



l'attività svolta dagli iscritti per mezzo dell'Associazione CIVES è retribuita dall'Ente mediante emissione di un'apposita fattura. L'importo rimborsato verrà determinato in relazione alle giornate lavorative fornite. L'indennità giornaliera si otterrà dividendo per 365 il reddito assoggettato a contribuzione presso l'Ente per l'anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l'attività. All'importo così determinato si applicherà la percentuale del 60% che identificherà l'importo giornaliero rimborsabile. L'importo di euro 60.000,00 costituisce il massimale di reddito per il calcolo dell'indennità giornaliera. In caso di assenza del reddito, la base di calcolo di riferimento è stabilita in euro 10.000,00.

Art. 5 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Nel corso dell'anno 2025 si può usufruire di più erogazioni per calamità naturale fino a concorrenza dell'importo massimo erogabile. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Art. 6 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia di un documento di identità.

Beneficiari degli interventi straordinari in caso di calamità naturale di cui all'art. 1, lett. a):

- perizia asseverata o giurata, redatta da un tecnico abilitato, iscritto a un Ordine o a un Collegio, privo di interessi comuni con il committente, accompagnata da fatture e quietanze di pagamento;
- autocertificazione delle eventuali altre somme percepite per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione;
- ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno (calamità naturale).

Beneficiari degli interventi straordinari in caso di calamità naturale di cui all'art. 1, lett. b):

- documento attestante le giornate di volontariato rilasciato dall'Associazione CIVES Nazionale.

ART. 7 – Aspetti economici

Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

INDENNITÀ DI MALATTIA

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un'indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all'Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, occorsi nell'anno 2025, si verifichi l'interruzione forzata dell'attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

L'indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell'iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l'intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell'indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell'anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi, né per periodi già indennizzati.

L'indennità di malattia non è cumulabile con l'indennità di maternità per la copertura degli stessi periodi temporali.

Art. 2 – L'accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.


Art. 3 – Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare dell'indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, anche se svolgono contemporaneamente un lavoro dipendente a tempo parziale, a condizioni che l'orario di lavoro non superi la metà del tempo pieno. E' necessario che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione continuativa all'Ente al momento dell'evento. In caso di traumi che richiedano accesso al pronto soccorso o interventi chirurgici, l'anzianità di iscrizione richiesta è di almeno un anno alla data dell'evento.

Sono esclusi dal beneficio gli iscritti contribuenti volontari.

Art. 4 – Misura della prestazione

L'indennità lorda giornaliera si calcola, applicando la percentuale del 16% all'importo che si ottiene dividendo il massimale contributivo, relativo all'anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l'evento, per 365.



Per gli iscritti contribuenti, che svolgono contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, ovvero titolari di trattamento pensionistico, l'indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.

Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio

La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Non è possibile erogare l'indennità di malattia sulla base di certificati rilasciati "ora per allora" o di certificati a cui non si possa attribuire data certa (certificato non telematico rilasciato dal medico di base), ad eccezione dei casi di malattia oncologica, traumi con accesso al pronto soccorso e interventi chirurgici.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, dovrà essere trasmessa quando la somma dei periodi di malattia certificati, in via continuativa, sia pari o superiore ai 30 giorni e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- certificati medici telematici o in caso di impossibilità di rilascio, certificati redatti su carta intestata di struttura pubblica o convenzionata che indichino i periodi di inabilità temporanea al lavoro continuativi pari o superiori a 30 giorni con indicazione della diagnosi e della prognosi o dei giorni di riposo e cura; per i casi di malattia oncologica, traumi con accesso al pronto soccorso e interventi chirurgici, i giorni di riposo e cura, dopo la diagnosi della struttura pubblica, possono essere prescritti dal medico di base o dal medico specialista;
- certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura;
- eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere;
- autocertificazione dell'astensione dall'attività lavorativa per il periodo certificato e richiesto.

La documentazione medica va inviata entro 15 giorni lavorativi dalla data di rilascio dell'ultimo certificato.

ART. 8 – Aspetti economici

L'indennità viene erogata in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

CONTRIBUTO PER SPESE FUNEBRI

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo per le spese funebri sostenute nell'anno 2025, in occasione del decesso di iscritti o pensionati.

Il contributo può essere altresì erogato in occasione del decesso del coniuge, del figlio, del genitore o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato.

Il nucleo familiare è individuato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Regolamento Generale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

Art. 2 – L'accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Si provvede quindi alla sola erogazione degli interventi deliberati.

Art. 3 – Beneficiari del contributo

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, possono usufruire del contributo per spese funebri i soggetti di seguito indicati:

- gli aventi diritto a pensione indiretta o di reversibilità;
- gli aventi diritto a prosecuzione della pensione indiretta o di reversibilità;
- i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo;
- il coniuge senza diritto a pensione ed il convivente more uxorio.


Gli iscritti e i pensionati contribuenti dell'Ente possono beneficiare del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 1, nel caso in cui se ne verifichi la condizione.

Il contributo può essere erogato ad un solo componente del nucleo familiare.

Art. 4 – Misura della prestazione

Il contributo è pari all'importo delle spese sostenute, e documentate dal richiedente e comunque non superiore a euro 4.000,00. Il limite massimo del contributo erogabile, nell'ipotesi di commorienza, è pari ad euro 8.000,00. Nel corso dell'anno 2025 si può usufruire di un solo contributo per spese funebri ed il contributo non è cumulabile con altri benefici erogati da Enti diversi, aventi titolo nel medesimo evento.

Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio



È causa di esclusione dal contributo non aver maturato almeno due anni di anzianità d'iscrizione continuativa all'Ente alla data del verificarsi dell'evento.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, inviata e sottoscritta da colui che ha sostenuto le spese o dall'esercente la patria potestà, in caso di minore, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- copia del certificato di morte;
- copia dello stato di famiglia;
- copia della documentazione intestata al richiedente delle spese sostenute e quietanza di pagamento con numero identificativo di transazione;
- autocertificazione di non aver percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione

Inoltre, per le spese affrontate all'estero:

- La documentazione delle spese in lingua originale dovrà essere corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta a cura del contribuente. Il valore della spesa sarà determinato sulla base del tasso di cambio in vigore alla data del pagamento.

ART. 8 – Aspetti economici

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

TRATTAMENTO ECONOMICO SPECIALE

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di trattamenti economici speciali.

Art. 2 – L'accertamento

L'attribuzione del beneficio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, senza necessità di domanda da parte dell'interessato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa e per i 12 mesi seguenti.

Il trattamento economico speciale non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare del sussidio e avere diritto al rinnovo:

- gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità e titolari di pensione di inabilità ENPAPI;
- gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità e titolari di pensione di inabilità in cumulo con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata in ENPAPI;

Il sussidio mensile, in presenza di più beneficiari nel medesimo nucleo familiare, non può superare un importo pari ad euro 2.000,00.

Art. 4 – Misura della prestazione

Il trattamento economico speciale assicura, unitamente alle prestazioni previdenziali percepite da Enti pubblici e privati, una erogazione complessiva non superiore a euro 1.000,00 lordi su base mensile, per 12 mesi. L'eventuale rinnovo del beneficio potrà avvenire su delibera del Consiglio di Amministrazione e dietro presentazione di apposita domanda.

La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà, dal tutore o curatore nel caso di minori.

Eventuali variazioni degli importi a titolo di prestazione previdenziale, percepiti da Enti pubblici e privati, nel periodo di erogazione del beneficio assistenziale, comporteranno il ricalcolo del trattamento economico speciale per il periodo di competenza deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.



Art. 5 – Documentazione

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

- copia del documento d'identità del beneficiario;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- attestazione importo prestazione previdenziale percepita da altro Ente pubblico o privato (ultima certificazione disponibile e cedolino pensione), ovvero autocertificazione unica prestazione percepita ENPAPI.

SUSSIDIO PER ISCRITTI CON FAMILIARI A CARICO PORTATORI DI HANDICAP O MALATTIE INVALIDANTI

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di contributi a copertura delle spese effettivamente sostenute per figli a carico portatori di handicap con malattie invalidanti inerenti alla diagnosi.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private. Tra le spese sono ricompresi i soli veicoli adattati in modo stabile al trasporto di persone con disabilità. L'adattamento deve risultare dalla carta di circolazione.

Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.

La richiesta del contributo può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Art. 2 – L'accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e sulla base della sola documentazione allegata delibera l'eventuale attribuzione del beneficio.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare del sussidio gli iscritti contribuenti con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del 31 dicembre 2024, che svolgano esclusivamente attività libero professionale, con a carico figli portatori di handicap o malattie invalidanti.

Art. 4 – Misura della prestazione

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 50% delle spese sostenute per un importo massimo, nell'anno, non superiore a euro 6.000,00. La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta in relazione alla medesima voce di spesa, ad eccezione delle spese sanitarie.

Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio

Il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2025.



Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- copia del verbale della Commissione ASL attestante lo stato di invalidità;
- attestazione delle spese sostenute intestate al richiedente;
- fatture/ricevute intestate al richiedente, ovvero al figlio portatore di handicap con quietanza di pagamento e numero identificativo di transazione;
- copia del libretto di circolazione attestante l'adattamento al trasporto di persone con disabilità;
- copia della relazione redatta dal medico specialista volta a motivare la necessità dello specifico strumento di supporto;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- autocertificazione di non aver percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione.

Art. 8 – Aspetti economici

Il sussidio viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

SUSSIDI PER PROTESI TERAPEUTICHE

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione nei limiti dei fondi disponibili di sussidi a copertura delle spese sostenute per protesi terapeutiche ortopediche, dentarie, oculistiche ed acustiche.

Il sussidio può essere richiesto per importi complessivi di spesa superiori ad euro 500,00, sostenuti nell'annualità 2024, con esclusione delle spese che abbiano mere finalità estetiche.

Art. 2 – L'accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata; provvede quindi all'erogazione degli interventi deliberati.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del 31 dicembre 2024. Condizione necessaria per l'erogazione è aver versato, nell'anno precedente la domanda, un importo, a titolo di contribuzione integrativa, almeno pari al valore del contributo minimo integrativo vigente.

Art. 4 – Misura della prestazione

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 60% delle spese sostenute e comunque per un importo massimo di euro 2.000,00.

Art. 5 – Cause di esclusione dal beneficio

Nel corso dell'anno 2025 il sussidio non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.


Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- attestazione delle spese sostenute intestate al richiedente;
- certificazione medica attestante la prescrizione della protesi con finalità non estetica;

- 
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile.
 - autocertificazione di non aver percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione.

Art. 8 – Aspetti economici

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

SUSSIDI PER ASILI NIDO

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela e cause di esclusione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di sussidi a copertura delle spese sostenute per rette di asili nido.

Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024, in favore di iscritti che abbiano almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del 31 dicembre 2024.

Nel corso dell'anno solare 2025 il contributo non è cumulabile con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2025 è pari ad euro 40.000,00.

Art. 2 – L'accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Alla chiusura del Bando 2025 il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del 31 dicembre 2024. Condizione necessaria per l'erogazione è aver versato, nell'anno precedente la domanda, un importo, a titolo di contribuzione integrativa, almeno pari al valore del contributo minimo integrativo vigente.

Art. 4 – Misura della prestazione

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 60% delle spese sostenute a titolo di retta.

Art. 5 – Determinazione della graduatoria

La graduatoria sarà definita in relazione all'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, con preferenza al valore più basso, fino a concorrenza dell'importo stanziato. A parità di collocazione, costituirà titolo di precedenza l'età dell'iscritto, con preferenza al più giovane.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 ottobre 2025. Il rispetto del suddetto termine è provato dalla data di invio della domanda all'Ente.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- attestato di frequenza del bambino (o dei bambini) rilasciato dalla scuola pubblica o privata;
- copia del documento giustificativo della spesa sostenuta, rilasciato dalla struttura che ha erogato il servizio con quietanza di pagamento e numero identificativo di transazione;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile, che abbia scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;
- autocertificazione che nessun componente del nucleo familiare abbia percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione.

Art. 8 – Aspetti economici

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un contributo a copertura delle spese sostenute dall'iscritto o pensionato, o comunque del componente il nucleo familiare di iscritto o pensionato, per l'acquisto di libri di testo scolastici o universitari.

Il contributo può essere erogato per importi di spesa sostenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024, in favore di iscritti che abbiano almeno due anni di anzianità di iscrizione continuativa all'Ente alla data del 31 dicembre 2024.

Nel corso dell'anno solare 2025 il contributo non è cumulabile con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2025 è pari ad euro 20.000,00.

Art. 2 – L'accertamento

Il Consiglio di Amministrazione esamina la domanda e si determina sulla base della sola documentazione allegata. Alla chiusura del Bando 2025 il Consiglio di Amministrazione approva la graduatoria.

Art. 3 – Beneficiari del trattamento

Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all'Ente alla data del 31 dicembre 2024. Condizione necessaria per l'erogazione è aver versato, nell'anno precedente la domanda, un importo, a titolo di contribuzione integrativa, almeno pari al valore del contributo minimo integrativo vigente.

Art. 4 – Misura della prestazione

Il sussidio è determinato in misura percentuale pari al 100% delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici o universitari.

Art. 5 – Determinazione della graduatoria

La graduatoria sarà definita in relazione all'indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, con preferenza al valore più basso, fino a concorrenza dell'importo stanziato. A parità di collocazione, costituirà titolo di precedenza l'età dell'iscritto, con preferenza al più giovane.

Art. 6 – Invio della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

Art. 7 – Documentazione

Alla domanda inviata all'Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

- copia del documento di identità;
- autocertificazione iscrizione o frequenza scolastica/universitaria dell'intestatario delle spese sostenute;
- copia dell'elenco dei libri di testo fornito dall'Istituto scolastico;
- copia delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo scolastici o universitari con quietanza di pagamento e numero identificativo di transazione;
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile;
- autocertificazione che nessun componente del nucleo familiare abbia percepito altre somme per lo stesso titolo e l'impegno a non richiederle dopo l'erogazione.

Art. 8 – Aspetti economici

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

BORSE DI STUDIO

Art. 1 – Fattispecie oggetto di tutela

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di borse di studio riservate:

1. agli iscritti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024;
2. agli iscritti che abbiano conseguito un Master, di I o II livello in Infermieristica, presso una struttura universitaria, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024;
3. ai figli di iscritti o pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito il Diploma di maturità o la Laurea, triennale o magistrale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.

Lo stanziamento previsto per l'anno 2025 è pari ad euro 40.000,00.

Art. 2 – Requisiti per l'ammissione alla graduatoria

Possono partecipare:

- gli iscritti all'Ente non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano maturato almeno due anni di iscrizione continuativa all'Ente e che abbiano conseguito la Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche con votazione non inferiore a 100/110 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024;
- gli iscritti all'Ente non titolari di pensione a carico di ENPAPI che, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano maturato almeno due anni di iscrizione continuativa all'Ente e che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024;
- i figli di professionisti iscritti ad ENPAPI che, alla data del 31 dicembre 2024, abbiano maturato almeno due anni di iscrizione continuativa all'Ente, di titolari di pensione a carico dell'Ente ovvero aventi titolo, in caso di morte dell'iscritto o del pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità che abbiano conseguito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024:
 - il Diploma di Maturità con votazione non inferiore a 80/100 ovvero
 - la Laurea con votazione non inferiore a 100/110.

Art. 3 – Borse di studio a concorso

Le borse di studio per l'anno 2025 sono così suddivise:

- n. 6 borse di studio di euro 1.500,00 per gli iscritti all'Ente che abbiano conseguito la Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche;

- n. 10 borse di studio di euro 1.000,00 per gli iscritti all'Ente che abbiano conseguito un Master di I o II livello in Infermieristica;
- n. 8 borse di studio di euro 500,00 per i figli di iscritti all'Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito il Diploma di Maturità;
- n. 8 borse di studio di euro 1.000,00 per i figli di iscritti all'Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea triennale;
- n. 6 borse di studio di euro 1.500,00 per i figli di iscritti all'Ente o di pensionati con trattamento a carico di ENPAPI che abbiano conseguito la Laurea magistrale (II livello o ciclo unico).

Art. 4 – Esclusioni

Per poter fruire del sussidio il richiedente non deve beneficiare di altre borse di studio, di assegni, premi o sussidi, in relazione al medesimo titolo.

Condizione necessaria per l'erogazione è aver versato, nell'anno precedente la domanda, un importo, a titolo di contribuzione integrativa, almeno pari al valore del contributo minimo integrativo vigente.

Art. 5 – Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall'Ente, deve essere inviata all'ENPAPI entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2025, a pena di inammissibilità.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità;
 - per il Diploma di Maturità: certificato rilasciato dalla segreteria della scuola che attesti la data e la votazione finale conseguita nell'esame di maturità;
 - per il Diploma di Laurea: certificazione universitaria che attesti la data ed il voto di laurea;
 - per il Master di I e II livello: attestazione della data e del conseguimento del Master presso un Istituto universitario;
 - autocertificazione di non aver percepito altre borse di studio per lo stesso titolo.
- Allegati alla domanda:
- modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente, riferito all'anno precedente la presentazione della domanda, ovvero riferito all'ultimo anno fiscale disponibile, che abbia scadenza successiva alla data di presentazione della domanda;

La domanda deve essere sottoscritta dall'esercente la potestà, dal tutore o curatore per i minori e dai diretti beneficiari se maggiorenni e capaci.

Le domande non sottoscritte, incomplete o pervenute fuori termine non saranno esaminate.

Art. 6 – Graduatoria

La graduatoria, suddivisa per ciascuna categoria, sarà redatta in base al valore ISEE del nucleo familiare del richiedente, con priorità data ai nuclei con ISEE più basso. In assenza di attestazione ISEE, la domanda sarà posizionata in fondo alla graduatoria. In caso di parità di ISEE, o in mancanza di ISEE, verrà data priorità all'iscritto o al figlio dell'iscritto di età inferiore.

Le graduatorie verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito web istituzionale (www.enpapi.it). Comunicazione postale a domicilio verrà inviata esclusivamente ai figli dei professionisti.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle domande pervenute ed accolte in relazione alle disponibilità assegnate a ciascuna categoria di borse di studio, potrà stornare le disponibilità non utilizzate nell'ambito delle diverse categorie.

Art. 7 – Aspetti economici e fiscali

Le borse di studio verranno erogate, in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al vincitore.

Le Borse di Studio sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente in quanto somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (Art. 50 D.P.R. 917/1986, lettera c).